



Decisione n. 1211 del 12 dicembre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina - Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni - Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 12 novembre 2018, in relazione al ricorso n. 1722, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. L'odierno Ricorrente risulta aver richiesto in data 10 marzo 2014 all'Intermediario la concessione di un fido per Euro 90.000,00 mediante utilizzo di un'apertura di credito per un periodo di 12 mesi, offrendo a garanzia un "*pegno di obbligazioni...*". Con raccomandazione di investimento del successivo 19 marzo, lo stesso Intermediario proponeva al Ricorrente la vendita di titoli azionari detenuti, per un controvalore di euro 10.169,15, e il contestuale acquisto di titoli obbligazionari subordinati emessi dal proprio controllante al tempo. Sulla modulistica di tale

raccomandazione veniva precisato che: (i) la proposta di investimento era “*valida sino al 25 marzo 2014 ora 23:59*” e (ii) risultava aver superato i “*controlli riferiti al portafoglio attuale ...*”, in ordine ai profili di “*complessità*”, “*rischio di mercato*”, “*rischio credito singoli titoli*”, “*rischio credito di portafoglio*” e “*liquidità*”. Su tale modulo era altresì riportato il profilo del Ricorrente, pari al livello massimo di 6 per quanto concerne “*Esperienza e conoscenza*” e “*Obiettivo*”, con “*Esigenze di liquidità*” posizionate al 20% tra 3 e 7 anni e all’80% oltre i 7 anni. In pari data il Ricorrente effettuava sul medesimo deposito titoli (i) ulteriori operazioni in vendita per un controvalore di euro 168.469,30, atte a “*costituire la provvista per compiere l’acquisto*” e (ii) a ordinare la sottoscrizione dell’obbligazione subordinata oggetto della raccomandazione di investimento per un valore nominale di euro 250.000,0 e con un esborso pari a euro 160.435,60, con regolamento 24 marzo 2014.

L’acquisto dell’obbligazione subordinata della vecchia Banca veniva poi disposto, successivamente alle sopra menzionate vendite, al prezzo limite del 64% del valore nominale, con esecuzione fuori mercato e validità sino al 30 aprile 2014. Nel relativo pre-ordine veniva richiamata la raccomandazione di investimento al riguardo effettuata e precisato che “*il cliente prende atto che qualora non ponga in essere tutte le operazioni riportate nella citata raccomandazione, entro il relativo termine di validità l’operazione dovrà intendersi disposta al di fuori della consulenza in materia di investimenti prestata dalla Banca*”.

In merito a tale operatività, il Ricorrente censura il comportamento tenuto da controparte sostenendo che “*a una profonda negligenza e deficit informativo in sede di effettuazione dell’operazione si è accompagnata altrettanta negligenza nell’informativa successiva, dovuta, vista la gravità della vicenda in parola, a tutta la clientela e non solo a chi si presenta quale titolare di un contratto di gestione patrimoniale*”. In particolare, pur riconoscendo di essere “*consapevole del rischio che correva*”, il Ricorrente lamenta di non essere stato adeguatamente informato su tale rischio. Il contenuto della scheda prodotto risultava, infatti, a suo parere “*fuorviante*” per la sua genericità e non aggiornata, in particolare in ordine al *rating* emesso da Moody’s, nè contenendo alcun richiamo alla procedura di amministrazione straordinaria cui l’emittente risultava sottoposto già al momento

dell'operazione: *“Si è quindi in presenza di una scheda prodotto inadeguata e incompleta. Ingannevole quindi come la raccomandazione proposta... e come la raccomandazione lacunosa sulla circostanza dell'avvenuta messa in amministrazione straordinaria dell'emittente ... non si tratta di adeguatezza o meno a una profilatura; si tratta di una informativa sbagliata, probabilmente frutto di una complessiva operazione preordinata ... volta a nascondere al sottoscritto il vero rischio del titolo e dell'emittente raccomandato”*.

Il Ricorrente sostiene che la concessione dell'apertura di credito è stata subordinata alla sottoscrizione delle obbligazioni della vecchia Banca: a suo parere *“lo stesso intrecciarsi della tempistica depone per una concertazione predeterminata della vicenda”*. Per il Ricorrente *“Una raccomandazione inviata d'iniziativa, una scheda prodotto lacunosa e fuorviante, il tutto concentrato insieme in uno stesso giorno in cui si perfeziona[va] anche un affidamento al sottoscritto, garantito da pegno sui titoli raccomandati sono tutti elementi che compongono un quadro predeterminato e preordinato, volto non a «servire al meglio l'interesse dei clienti» (come impone l'art. 21, comma 1, lett. a tuf) bensì a migliorare la stabilità dell'emittente i titoli raccomandati ...le notizie fornite o, meglio, di iniziativa comunicate dalla Banca al sottoscritto erano lacunose e fuorvianti, circostanza che, oltre a rendere irrilevante la dichiarazione del sottoscritto medesimo di essere stato informato sull'operazione e sull'adeguatezza di quest'ultima, rappresenta un vizio antecedente, che attiene alla qualità dell'informazione fornita”*.

A parere del Ricorrente sarebbe, inoltre, dimostrato il nesso causale tra il comportamento di controparte e la dismissione dei titoli precedentemente in portafoglio: la Banca, cioè, *“se ha indotto il sottoscritto a comprare, non può non aver indotto il sottoscritto a procedere alla predisposizione della provvista a ciò necessaria e quindi a vendere i titoli in portafoglio. ... Ne deriva che nel danno causato dal comportamento gravemente negligente e colposo della banca deve essere compreso non solo l'ammontare di quanto è stato sborsato per l'acquisto, ma anche quanto il sottoscritto ha perso sul rendimento (dal momento della vendita al giorno del reclamo o a quello anteriore dell'eventuale scadenza dei titoli o di taluno di essi) degli strumenti finanziari che aveva in portafoglio. Del resto, la*

contemporaneità delle operazioni di smobilizzo e di acquisto non può non far emergere il nesso tra le due operazioni”.

In ordine al comportamento dell’Intermediario al momento dell’operazione e successivamente, il Ricorrente formula ulteriori osservazioni con riguardo all’informativa fornita e sui termini di esecuzione: *“il prezzo di 64 centesimi per un’obbligazione è di per sé anomalo, sicché parlare di «convenienza» significa non dar peso allo stato di quasi decozione dell’emittente, dal momento che il bene acquistato a quel prezzo era qualcosa di diverso da quello che era stato descritto e comunicato al cliente. ... L’operazione di acquisto è stata disposta senza costrizioni, ma non certo «in autonomia», atteso il tenore della raccomandazione e le modalità di invio della medesima; e comunque, ancora una volta, sulla base di un’informativa non corrispondente al vero. La profonda e segnalata anomalia dell’operazione qui denunciata rende inadeguata la precisazione d[ell’ Intermediario] secondo cui, muovendosi nell’ambito di una negoziazione, non vi sarebbe necessità di informazioni sull’andamento del titolo o dell’emittente o del mercato successivamente all’operazione. Ma qui la cosa è diversa: non si tratta di portare a conoscenza del cliente non gestito [...] l’andamento del titolo: si tratta di far conoscere al medesimo prima la messa in amministrazione straordinaria dell’emittente, poi dell’approvazione del bail-in, infine dell’assoggettamento dell’emittente medesimo a una procedura di rigore altamente pericolosa per i portatori di obbligazioni subordinate. Si ritiene cioè che qui si debba fare appello ... ai principi già richiamati di correttezza e diligenza che informano i criteri generali di comportamento degli intermediari. Tanto più che si trattava di informare circa eventi che accadevano, per così dire «a casa» [dell’Intermediario], avendo ad oggetto la capogruppo della stessa. E ciò sia per la messa in amministrazione controllata, precedente il 19 marzo 2014 e non presente né nella raccomandazione né nella scheda prodotto, sia per le successive procedure di rigore, la cui comunicazione al sottoscritto ... avrebbe consentito di ridurre i danni”.*

Su tali complessive argomentazioni, il Ricorrente fonda la sua domanda di vedersi ristorato per il danno occorso in misura pari al controvalore dell’investimento (€

160.435,60), oltre ai rendimenti non percepiti sugli strumenti finanziari alienati in data 19 marzo 2014 e interessi legali.

2. L'Intermediario in via pregiudiziale, eccepisce:

a) l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12 comma 2, lett. a), del Regolamento ACF per non avere il ricorrente adempiuto all'onere della prova a suo carico, *“avendo solo dimostrato l'avvenuta sottoscrizione delle obbligazioni”*, così rendendo *“indeterminato l'oggetto della domanda”*: in particolare, secondo l'Intermediario, il ricorrente non avrebbe assolto all'onere di allegare l'inadempimento delle obbligazioni, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra esso e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;

b) l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* del Collegio, in quanto alle operazioni in questione non si applicherebbe la disciplina in materia di prestazione di servizi di investimento, ma quella dell'offerta al pubblico disciplinata nel Titolo II della Parte IV del Tuf, poiché l'operazione contestata riguarda la sottoscrizione di obbligazione nell'ambito di un'offerta al pubblico di vendita e sottoscrizione;

c) l'inammissibilità del ricorso sempre ai sensi dell'art. 12 comma 2, lett. b), del Regolamento ACF in quanto la controversia in esame rientra tra quelle regolate dalla procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà disciplinata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 83 del 9 maggio 2017 (*“Regolamento Arbitrale”*): *“con la procedura arbitrale regolata dal Regolamento Arbitrale il legislatore ha inteso prevedere un meccanismo alternativo di risoluzione delle dispute, dedicato ai soli obbligazionisti, che consenta loro, per un verso, di ottenere il risarcimento del danno subito nel caso fosse provato l'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi in sede di sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni, e, per altro verso, di porre a carico di un fondo appositamente costituito, il Fondo di Solidarietà, tale ristoro ove ritenuto dovuto. ... L'unico rimedio alternativo a detta procedura che il Regolamento Arbitrale riconosce agli obbligazionisti è ... il ricorso all'Autorità Giudiziaria, mentre nel contempo essa deve essere considerata non come alternativa bensì sostitutiva del ricorso all'adito Arbitro”*;

d) la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto che la nuova Banca non sarebbe succeduta nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti del Ricorrente. A questo proposito parte resistente osserva, in primo luogo, che sia la Direttiva 2014/59 (c.d. *BRRD*), che il d.lgs. n. 180/2015 di relativa attuazione, escluderebbero che gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati della vecchia Banca possano avanzare pretesa alcuna nei confronti della nuova Banca e ciò varrebbe sia per le pretese relative al loro *status* di azionista/obbligazionista subordinato, che per pretese risarcitorie relative a eventuali comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in fase di collocamento dei titoli di cui trattasi. Inoltre, il fatto che né gli azionisti, né gli obbligazionisti subordinati possano vantare alcuna pretesa nei confronti della nuova Banca sarebbe confermato dalla circostanza che il legislatore ha previsto la costituzione del Fondo di Solidarietà e della sopra menzionata procedura arbitrale speciale proprio a fini di indennizzo degli obbligazionisti subordinati che siano stati vittime di scorrettezze nella fase del collocamento di tali titoli;

e) in ogni caso, la nuova Banca non sarebbe succeduta nel debito risarcitorio nei confronti del Ricorrente, dal momento che, ai sensi degli artt. 58 TUB e 2560 c.c., in caso di cessione di un'azienda bancaria, il cessionario risponderebbe solamente dei debiti risultanti dalle scritture contabili della cedente e comunque solamente dei debiti che fossero liquidi ed esigibili al momento della cessione, mentre l'eventuale credito della Ricorrente nel caso di specie non solo non risultava, all'atto della cessione, dalle scritture contabili della vecchia Banca, ma neppure era da ritenersi liquido ed esigibile.

Nel merito la Banca richiama, anzitutto, la qualifica professionale del Ricorrente (“*avvocato*”), ritenuta “*rilevante*”, e gli esiti della profilatura che aveva attribuito allo stesso il massimo livello di esperienza e un profilo aggressivo con riguardo agli obiettivi perseguiti, emergente dalla compilazione e sottoscrizione del questionario, nonché dai “*precedenti investimenti anche in strumenti finanziari ad alto rischio da esso realizzati*”: “*la veridicità di queste informazioni è confermata ... dall'effettiva operatività in strumenti finanziari posta in essere nel tempo dal ricorrente, come si rileva dagli strumenti finanziari da esso detenuti, tra i quali erano compresi quelli*

oggetto degli ordini di vendita con cui egli ha inteso costituire la provvista necessaria all'acquisto delle obbligazioni ... sia dall'evidenza dei dividendi/cedole pagate da detti strumenti finanziari, nonché dalle frequenti operazioni di acquisto e vendita di obbligazioni e di azioni realizzati ... da quanto detto risulta certo che il ricorrente conoscesse le caratteristiche degli strumenti finanziari in cui stava investendo, ivi compresa la rischiosità dell'investimento, fermo restando che quanto da esso affermato circa la mancata conoscenza del fatto che l'emittente delle obbligazioni fosse in amministrazione straordinaria o dell'effettiva situazione di difficoltà della... omissis ..., il cui rating ben prima della sottoscrizione delle azioni da parte del ricorrente era stato ridotto a più riprese ..., oltre ad essere difficilmente credibile, non può che essere imputato alla mancanza di diligenza del medesimo ricorrente, trattandosi di informazioni diffuse, conosciute dal pubblico in generale, non solo da quello degli investitori”.

In ordine, poi, alla vendita dei titoli precedentemente detenuti dal Ricorrente, rimarca che *“detta vendita è avvenuta in maniera del tutto libera, non essendo riconducibile ... alla raccomandazione fornita da [Intermediario] ..., che non prevedeva la dismissione dei titoli effettivamente veduti ai fini dell'acquisto delle obbligazioni”*. Per la Banca, la *“vendita ... è avvenuta in maniera del tutto volontaria, non costituendo l'esecuzione di un'indicazione data da [Intermediario], come risulta dalla raccomandazione fornita dall'intermediario al ricorrente ... Nel contempo il medesimo ricorrente sapeva che vendendo detti strumenti finanziari avrebbe perso le eventuali cedole/dividendi da essi corrisposti, costituendo tale eventualità non un rischio ma una certezza, da esso considerata nell'ambito della più ampia valutazione dell'investimento nelle obbligazioni da esso sottoscritte”*.

Osserva, altresì, che le obbligazioni di cui trattasi sono state acquistate tramite *“un ordine impartito per iscritto dal ricorrente ... in cui sono contenute diffuse avvertenze relative sia alla sussistenza di un conflitto di interesse sia alla rischiosità dell'investimento”*, rimandando alle specifiche informazioni contenute nella Raccomandazione e nella scheda prodotto consegnate al cliente.

In ordine alle contestazioni relative alla prestazione di un servizio di investimento, la Banca conclude: *“volendo per un momento assecondare l'impostazione data dal*

ricorrente alla propria contestazione, ritenendo perciò che [Intermediario] abbia prestato un servizio di investimento come sostenuto dal ricorrente, deve rilevarsi che essa, avrebbe dovuto verificare l'adeguatezza dell'investimento, in quanto da essa raccomandato, attenendosi a quanto disposto dall'art. 40 del regolamento Consob n. 16190/2007, nella versione vigente all'epoca della sottoscrizione delle obbligazioni. ... tutte condizioni che in ogni caso sarebbero state verificate nel caso di specie proprio sulla base del ripetuto questionario compilato e sottoscritto dal ricorrente ..., per cui l'investimento risultava ad esso adeguato". Per la Banca "la contestazione sollevata dal ricorrente appare volta a ribaltare sulla Banca, quale incorporante (della vecchia Banca) , collocatrice delle obbligazioni, la perdita subita per fatto non imputabile ad essa ... non sussiste alcun collegamento causale tra il comportamento tenuto da [Intermediario] in sede di sottoscrizione da parte del ricorrente degli strumenti finanziari e la perdita subita dal medesimo, stante il fatto che l'acquisto di detti strumenti finanziari è avvenuto in maniera totalmente consapevole, anche con riguardo al rischio ad essi associato, rischio conosciuto dal medesimo ricorrente come da egli dichiarato, e che [Intermediario] non si è reso inadempiente ad alcuno dei propri obblighi... Per cui sostenere che vi sia una responsabilità della banca per la perdita in parola, vorrebbe dire addossare alla stessa una responsabilità oggettiva per le perdite derivanti dall'azzeramento delle obbligazioni in pieno contrasto con quanto disposto dalla normativa in materia di risoluzione".

3. Il Ricorrente nelle deduzioni integrative ha reiterato le proprie doglianze sostenendo che *"dallo stesso questionario prodotto dalla banca emerge un quadro tutt'altro che univoco della valutazione effettuata. Infatti, a parte la spunta «automatica» sugli indicatori di elevati livelli di conoscenza in materia di strumenti finanziari al fine di consentire la sollecitazione e il collocamento del novero quanto più ampio possibile di prodotti, viene chiaramente indicato che il sottoscritto non ha specifiche competenze finanziarie ..."*. Ha anche ribadito che si è trattato, nel caso di specie, di effettiva prestazione di servizi di investimento, avvenuta *"in palese spregio dei principi normativi e regolamentari, con la chiara omissione di una adeguata,*

corretta ed aggiornata informazione precontrattuale, in una situazione di evidente conflitto di interessi e per di più subordinando la prestazione di un diverso servizio (la concessione dell'apertura di credito) all'acquisto dei titoli in questione. Dalla descritta condotta è quindi derivato il danno costituito dalla perdita integrale dell'investimento ... né il provvedimento della Banca d'Italia è di per sé capace di interrompere il nesso di causalità tra la condotta negligente dell'intermediario e la perdita sofferta, posto che al momento della sottoscrizione l'intermediario già conosceva il grave stato di crisi in cui versava l'emittente e scientemente ha deciso di far assumere tale rischio al cliente omettendo di fornirgli le informazioni rilevanti ed anzi fornendogli dati a dir poco fuorvianti, quale il rating addirittura anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. Tale circostanza ha rilevanza essenziale nell'apprezzamento dell'inadempimento imputabile. Né la propensione al rischio del cliente giustifica l'omissione di un set informativo adeguato e aggiornato".

Il Ricorrente ha poi evidenziato la carenza dell'informativa fornita, in particolare sulla circostanza che i titoli in questione fossero illiquidi: *"Vero è che le esigenze di tutela dell'investitore non possono certo ritenersi soddisfatte con l'adempimento di meri oneri formali e l'impiego di formule standard (in questo senso decisione ACF n. 271 del 13 febbraio 2018) soprattutto in casi come il presente in cui vi sono chiari indici di una operazione non semplicemente rischiosa ma chiaramente in perdita, inaccettabile anche per il più spericolato degli investitori".*

Con riguardo alle eccezioni di incompetenza dell'ACF avanzate dall'Intermediario, il Ricorrente:

- a) fa presente che l'operazione non rientra in un'offerta pubblica promossa dalla vecchia Banca, in quanto *"si è in presenza di un acquisto di titoli emessi nel 2007 eseguito fuori mercato nell'ambito del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti"*;
- b) evidenzia che, avendo acquistato i titoli a seguito della prestazione di un servizio di investimento da parte della banca non liquidata e incorporata dalla resistente, per espressa statuizione del decreto del Ministero dell'Economia n. 83 del 2017 non

avrebbe potuto accedere alla procedura arbitrale prevista dall'art. 1, comma 855 ss., Legge 208/2015 in quanto privo dei relativi requisiti soggettivi;

c) in ordine alla carenza di legittimazione passiva sostanziale dell'odierno resistente, riporta quanto disposto dall'ACF in particolare con la dec. 231 del 31 gennaio 2018.

Il Ricorrente ribadisce, da ultimo, con riferimento agli strumenti finanziari venduti il 19 marzo 2014 che *“la chance di ottenere tali rendimenti è meritevole di tutela giuridica posto che la vendita dei titoli in questione è causalmente connessa alla raccomandazione ed all'acquisto contestati”*, all'uopo trasmettendo rendiconto aggiornato del deposito titoli intestato al Ricorrente (nonché alla moglie e alla figlia), atto a dimostrare la detenzione delle obbligazioni per un valore nominale di Euro 160.000,00.

DIRITTO

1. Come sopra richiamato, in via pregiudiziale l'Intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso, anzitutto ai sensi dell'art. 12, lett. a) e b), del Regolamento ACF, per indeterminatezza della domanda, mancato assolvimento da parte del Ricorrente dell'onere su di lui incombente di allegare i fatti integranti l'inadempimento di controparte e di provare il nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato.

Trattasi di eccezione infondata, in quanto il ricorso espone in modo sufficientemente preciso e univoco l'oggetto della domanda e i fatti a fondamento della stessa, come ne è prova il fatto che la Banca è stata messa in condizione di svolgere ampie difese.

2. Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità per il fatto che la controversia avrebbe ad oggetto attività di offerta al pubblico, materia non ricompresa nell'ambito di competenza dell'ACF, non essendo l'acquisto delle obbligazioni in esame avvenuto nell'ambito di un'offerta pubblica, bensì fuori mercato nel marzo 2014 (il collocamento delle obbligazioni in esame risale, invece, al 2007, come emerge dalla scheda prodotto trasmessa dall'Intermediario medesimo).

3. Infondata è, altresì, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sempre ai sensi dell'art. 12 comma 2, lett. b), del Regolamento ACF, motivata sul fatto che la

controversia in esame rientrerebbe tra quelle regolate dalla procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà disciplinata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 83 del 9 maggio 2017. Infatti, i titoli della vecchia Banca sono stati acquistati tramite la banca non liquidata e incorporata nella resistente e quindi, in base a quanto statuito dal decreto del Ministero dell'Economia n. 83 del 2017, non vi erano i requisiti soggettivi per accedere alla procedura arbitrale prevista dall'art. 1, comma 855 ss., Legge 208/2015.

4. Nemmeno ha pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva mossa sul presupposto che la Banca non sarebbe succeduta nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti del Ricorrente. L'Intermediario giunge a questa conclusione dopo una ricostruzione dei fatti e degli atti che hanno portato alla risoluzione della vecchia Banca ed al trasferimento in capo alla nuova Banca di tutte le attività e passività *“escluse le azioni e le obbligazioni subordinate”* e sulla base della ratio sottesa alla direttiva BRRD.

Al riguardo è sufficiente rilevare che la fattispecie oggetto del presente ricorso concerne un rapporto negoziale intercorso non con la *vecchia* Banca, bensì con una sua controllata, quest'ultima non interessata da alcun provvedimento e che ha mantenuto la sua autonomia giuridica, essendo stata poi indirettamente acquisita dalla resistente e incorporata in quest'ultima con effetti dall'ottobre 2017. Conseguentemente, il rapporto tra la banca poi incorporata dall'odierna resistente e il Ricorrente non ha subito soluzioni di continuità fino alla fusione di quest'ultima nella resistente, la quale è pertanto chiamata a rispondere dell'obbligazione risarcitoria derivante dalla contestata violazione degli obblighi gravanti sulla banca incorporata, proprio nella qualità di società incorporante quest'ultima, come tale succeduta nel rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento intercorso tra il Ricorrente e la società incorporata.

5. Passando a trattare il merito, va anzitutto rilevato che la domanda del Ricorrente di *“b) corrispondere, a titolo risarcitorio, i rendimenti che sono maturati sugli strumenti finanziari venduti il 19 marzo per ottenere la provvista necessaria all'acquisto delle obbligazioni fino alla data del reclamo ovvero, se anteriore, fino alla loro scadenza”* non può essere presa in considerazione in questa sede, non essendo rinvenibile alcun

danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'Intermediario degli obblighi sullo stesso gravanti, in quanto non sono rinvenibili elementi, anche solo di carattere presuntivo, che possano dare fondamento alla domanda stessa.

6. Quanto alla domanda che la Banca provveda a “a) *rimborsare, a titolo di risarcimento, il controvalore all'uopo utilizzato (160.435,60 euro)*”, occorre considerare che il profilo dell'odierno Ricorrente, come rilevabile in base alla documentazione in atti e anche tenuto conto dell'operatività da egli posta in essere, risulta essere attestativo di un profilo di investitore in grado di cogliere le implicazioni in termini di rischio sotteso all'obbligazione sottoscritta, reso ancor più evidente dal prezzo di esecuzione dell'ordine (64% del nominale), consapevolezza che egli stesso peraltro correttamente non disconosce.

Nello stesso tempo, tuttavia, non può sottacersi che l'odierno convenuto con la raccomandazione di investimento censurata ha proposto al Ricorrente un investimento in titoli obbligazionari subordinati, senza fornire un'adeguata informativa in ordine alla situazione economico-patrimoniale dell'emittente e, in particolare, con riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria dell'emittente, ivi delineandone i correlati rischi.

Anche il *rating* attribuito da Moody's a tali titoli e indicato nella scheda prodotto consegnata al Ricorrente risulta non aggiornato, risalendo al 25 gennaio 2013: viene, infatti, riportato un rating “CA” – peraltro corrispondente ad una valutazione dell'obbligazione quale altamente speculativa – quando già da ottobre 2013 (come peraltro risultante dalla documentazione trasmessa dalla stessa Banca) Moody's aveva ritirato il *rating* a medio-lungo termine all'emittente. Si tratta di carenze informative gravi e relative a elementi in possesso dell'odierno Resistente al tempo, che hanno avuto un peso che non può che essere giudicato non irrilevante nella valutazione circa la rischiosità dello strumento da parte del cliente, ancorchè con profilo evoluto.

Proprio il suo profilo, unito alla consapevolezza e all'accettazione del rischio da parte sua, fanno conclusivamente propendere questo Collegio nel senso di ritenere sussistente una fattispecie di concorso, con equivalente efficacia concausale, con le

gravi carenze informative comunque riscontrabili nell'operato della Banca in sede di rilascio della raccomandazione d'investimento.

Stante tutto quanto sopra rilevato, è avviso di questo Collegio che il cliente odierno Ricorrente vada risarcito del danno occorso in misura pari al 50% di quanto investito, previa deduzione delle cedole complessivamente incassate, pari nel complesso a euro 26.275,63.

Il danno occorso va, pertanto, quantificato € 67.079,98 che, rivalutato, trattandosi di debito di natura risarcitoria e dunque di valore, si attesta a € 68.622,82. Sulla somma così rivalutata spettano, altresì, gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma rivalutata di € 68.622,82, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi